



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

OGGETTO: FACOLTA' DI RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE.

La legge 213 del 30 dicembre 2023 ai commi 126 – 130 ha introdotto nuovamente l'istituto facoltativo del riscatto oneroso di periodi non coperti da contribuzione, esercitabile per il biennio 2024 – 2025.

In sostanza si consente:

- a chi non avesse maturato i 20 anni minimi obbligatori di versamenti per il diritto alla pensione (per esempio 16 anni), di coprire il "buco contributivo" che compromette la pensione;
- di anticipare il pensionamento per quei soggetti che pur avendo l'età per la pensione non hanno ancora maturato 20 anni di contributi (67 anni di età e 16 anni di contributi versati)

Il versamento dei contributi è **fiscalmente deducibile** (abbassa la base imponibile su cui viene calcolata l'imposta = **vantaggio fiscale**).

Di seguito si riassumono i punti salienti:

- **Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

I destinatari devono essere **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** e **non essere già titolari di pensione**.

Le suddette condizioni devono essere rispettate anche dal superstite che presenti l'istanza per incrementare la posizione assicurativa del dante causa.

- **Durata del periodo di riscatto**

Può essere ammesso a riscatto il periodo massimo di **cinque anni** che deve collocarsi, anche in maniera non continuativa, nel periodo **01/01/1996 – 31/12/2023**.

Studio Arioli Srl



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

- **Termine, determinazione e modalità di versamento dell'onere del riscatto**

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica durante il periodo 01/01/2024 – 31/12/2025. L'onere è calcolato secondo il sistema contributivo, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

L'importo può essere versato in un'unica soluzione o in massimo di 120 rate. Gli effetti si produrranno al termine del versamento del saldo. In caso di interruzione del versamento, viene comunque riconosciuto l'accredito del periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti.

Studio Arioli Srl

Sede legale: Strada Statale Goitese, 276 - 46044 Goito (MN) - p.iva/c.f. 02222020204 - Capitale sociale € 10.000 i.v.
Telefono 0376 60031 - studioarioli.eu - email: studio@studioarioli.eu - PEC: studioarioli@pec.studioarioli.eu
Iscritta al Reg. Imprese di Mantova n. 02222020204